

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 575)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7ª Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 16 novembre 1972 (V. Stampato n. 198)*

**d'iniziativa dei deputati BUFFONE, URSO Giacinto, VAGHI, BOLOGNA, VECCHIA-
RELLI, CANESTRARI, LUCCHESI e VILLA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 novembre 1972*

Modifiche alle tabelle 1 e 4 annesse alla legge 12 novembre
1955, n. 1137, e successive modificazioni, per la parte relativa
al ruolo dell'Arma dei carabinieri

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per ciascuno degli anni 1972 e 1973 le promozioni al grado di maggiore dell'Arma dei carabinieri sono fissate in 90.

Le promozioni che nel 1972 e 1973 risultano eccedenti all'organico sono effettuate, con decorrenza dal 1° gennaio di detti anni, formando le necessarie vacanze mediante promozione a tenente colonnello.

La temporanea eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello per effetto di dette promozioni verrà riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere *a)* e *d)* del primo com-

ma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Di tale eccedenza non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

Per completare il numero delle promozioni di cui al primo comma sarà formato nell'anno 1972 un secondo quadro di avanzamento.

Art. 2.

Per ciascuno degli anni 1972 e 1973 il numero dei capitani dell'Arma dei carabinieri non ancora valutati ammessi a valutazione è fissato in 125 unità.

Art. 3.

Al quadro II — ruolo dell'Arma dei carabinieri — della tabella numero 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

a) in corrispondenza del grado di tenente colonnello, alla colonna 4, il numero 216 è modificato in 246;

b) in corrispondenza del grado di maggiore, nella colonna 4, il numero 144 è modificato in 154;

c) in corrispondenza del grado di capitano:

alla colonna 3, sono soppresse le parole: « superare il corso superiore d'istituto »;

alla colonna 4, il numero 668 è modificato in 628;

alla colonna 5, il numero 36 è modificato in 42;

alla colonna 6, la frazione 1/21 è modificata in 1/20.

Art. 4.

Al quadro I — ruolo dell'Arma dei carabinieri — della tabella numero 4 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e suc-

cessive modificazioni, nella colonna 1, sono soppresse le parole: « corso superiore di istituto. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 (2) ».

Art. 5.

Alla copertura del maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni rispettivamente per gli anni 1972 e 1973, si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio per l'Arma dei carabinieri.